

Roma, 8 gennaio 2021

Circolare n. 12/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Lavoro – Sanilog – Per continuare a supportare imprese e lavoratori nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha prorogato la durata del pacchetto di prestazioni straordinarie gratuite Covid-19 fino al **31 dicembre 2021** (in precedenza 31 dicembre 2020), facendosi carico dei relativi oneri. Come è noto queste misure garantiscono, in caso di riscontrata positività dei lavoratori iscritti, un'indennità giornaliera per ricovero, una diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva e una diaria giornaliera da isolamento domiciliare; per quanto riguarda quest'ultima prestazione il Fondo, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'intera operazione, ha ridotto la diaria di 10 euro, portandola quindi a 30 euro al giorno per un massimo di 10 giorni (in precedenza 14 giorni). Le modalità per l'accesso alle predette prestazioni restano invariate - Circolare Sanilog n. 1 del 7.1.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Lavoro – Con un'interpretazione estensiva delle disposizioni generali che prevedono, per le imprese che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali tradizionali, la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità (art. 3 legge n. 68/1999 e art. 4 DPR n. 333/2000) il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche la cassa integrazione per Covid-19 congela l'obbligo di assunzione di disabili. Rimane fermo che l'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [280/2020](#)
Allegati due
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti

Alle Aziende iscritte

e, p.c. Alle Organizzazioni sottoscrittrici

il CCNL logistica, trasporto e spedizione

Roma, 7 gennaio 2021

Circolare 1 2021

Oggetto: Prolungamento delle garanzie gratuite straordinarie Covid 19 a sostegno dei lavoratori del settore logistica, trasporto merci e spedizione fino al 31 dicembre 2021.

Considerato il perdurare della situazione sanitaria emergenziale causata dal virus Covid-19, sempre con l'intento di offrire un valido supporto sanitario ed economico ai lavoratori iscritti, vi comunichiamo che le garanzie sanitarie presenti nel pacchetto di prestazioni gratuite straordinarie Covid-19 (cfr. Circolare 3 2020) **saranno estese fino al 31 dicembre 2021.**

È doveroso ribadire la natura di queste misure per comprendere la reale portata dell'ulteriore prolungamento di validità: di norma ogni prestazione legata ad una pandemia sarebbe stata contrattualmente esclusa da qualsiasi copertura sanitaria, tali prestazioni sono pertanto assolutamente straordinarie e di non scontata sostenibilità economica.

Si sottolinea, infatti, che l'impatto economico nel 2020 per le garanzie straordinarie Covid 19 è stato notevole, con un aumento esponenziale delle prestazioni negli ultimi mesi dell'anno e, sebbene il Fondo sia soddisfatto del concreto sostegno offerto ai lavoratori colpiti dal virus, si impongono necessariamente delle scelte per ottimizzare le risorse economiche che il Fondo può mettere a disposizione per il biennio 2020 -2021, pari a 1 milione e 800 mila euro.

Si è pertanto deciso di lasciare invariate le garanzie come l'indennità giornaliera per ricovero e la diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva che implicano uno stato di forte difficoltà dell'iscritto.

Si è deciso invece di ridurre di 10 euro, quindi a 30 euro al giorno per un massimo di 10 giorni, la diaria da isolamento in seguito a positività riscontrata al virus; in questi casi, infatti, ci si trova di fronte a stati patologici lievi o ancora più frequentemente di completa asintomaticità.

Con tale piccola variazione, il Fondo ha in animo di dare la possibilità a più iscritti contagiati dal virus di poter usufruire della diaria e al contempo mantenere alto il focus delle prestazioni erogate su situazioni patologiche più gravi e conclamate e quindi sul ricovero e la terapia intensiva.

Restano invariati anche gli strumenti di monitoraggio sanitario degli iscritti attraverso i test sierologici e i tamponi (Circolare 6 2020). Anche in questa occasione si ringrazia la compagnia UniSalute per la proattiva collaborazione.

Le modalità per l'accesso alle suddette prestazioni restano invariate.

Cordialmente

Piero Lazzeri
Presidente

Maurizio Diamante
Vice Presidente



Oggetto: *Art. 3, comma 5, legge n. 68/1999. Sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19.*

In riscontro ai quesiti pervenuti alle scriventi Direzioni Generali, relativi alla applicabilità dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999, per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia, ad integrazione della circolare n. 22 del 24/09/2014 acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, giova sottolineare che la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità trova la sua disciplina giuridica negli artt. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 e 4 del D.P.R. n. 333 del 2000 ed è stata riconosciuta dal legislatore in favore delle imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 223/1991), delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva (ex art. 1 del decreto legge 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 863/1984) nonché di quelle che abbiano attivato procedure di mobilità (ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991).

Con la riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del decreto legislativo 148 del 2015, le causali di intervento della CIGS, risultano ad oggi essere: a) la riorganizzazione aziendale; b) la crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) il contratto di solidarietà (art. 21 del D.Lgs. 148 del 2015).

L'applicazione dell'istituto è stata, col tempo, estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, in particolare, è stata riconosciuta nei casi di: ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, (risposte ad interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009); di imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare 2 del 2010); di ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (interpello n. 10/2012); di ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993 (risposta ad interpello n. 10/2012) e, da ultimo, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all'esodo previste dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 (circolare n. 22 del 24 settembre 2014).

Stante quanto sopra premesso, con specifico riferimento alla possibilità di applicare la disposizione in parola nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale “*emergenza COVID 19*”, si rileva come la normativa di riferimento sia costituita, in particolare, dagli art. 19 -22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificati dagli artt. 68 e succ. del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, dall’art. 1 del d.l. 16 giugno 2020, n. 52 e dall’art.1 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104.

Al riguardo, non può non considerarsi che, sebbene la sospensione di cui all’art. 3, comma 5, della legge 68 non sia stata prevista dal legislatore per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all'obbligo e in ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali. Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla *ratio* della norma.

Rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID - 19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid - 19

**Il Direttore Generale della
Direzione Generale per la lotta
alla povertà e per la programmazione sociale.**

Angelo Marano

**Il Direttore Generale della
Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e
della formazione**

Agnese De Luca

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.